

CAMERA DEI DEPUTATI N. 485-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, DE' COCCI, MERENDA, BERLOFFA, LAFORGIA,
URSO, PUCCI ERNESTO, SAMMARTINO, TAMBRONI, AGOSTA**

**APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 23 marzo 1966

**MODIFICATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO EMI-
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 16 giugno 1966 (Stampato n. 1597)

Disposizioni sul riposo settimanale
degli addetti alla produzione e alla vendita del pane

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 giugno 1966*

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.

I prefetti, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati comuni la giornata di riposo e conseguente

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.

ART. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 1 è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

ART. 3.

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1960, n. 1798.

ART. 4.

Identico.